

Incentivi fiscali agli investimenti

Matera – 21 giugno 2019


Francesca Mariotti

Direttore Area Politiche Fiscali





Le leve per incentivare gli investimenti



• **Significativo impatto degli incentivi sugli acquisti di beni strumentali**





LE MISURE IN COMMENTO



CREDITO D'IMPOSTA MEZZOGIORNO



IPER E SUPERAMMORTAMENTO



CREDITO D'IMPOSTA R&S



CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0



Dal 1 gen. 2016
Al 31 dic. 2019

Credito D'imposta Mezzogiorno

Agevolazione fiscale a favore delle imprese che nel quadriennio investono in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno



Credito di imposta Mezzogiorno



La normativa di riferimento – Prima parte (commi 98-102)

98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107 par. 3 lett. a) del TFUE e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, par. 3, lett. c) del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 [...] dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito di imposta nella misura massima consentita dalla citata Carta. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura [...] e nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotto agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato [...].

99. [...] sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale [...] relativi all'acquisto anche mediante contratti di locazione finanziaria di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.



Credito di imposta Mezzogiorno



La normativa di riferimento – Prima parte (commi 98-102)

100. *L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione altresì non si applica alle imprese in difficoltà [...].*

101. *Il credito di imposta è commisurato alla **quota del costo complessivo** dei beni indicati al comma 99, nel **limite massimo**, per ciascun progetto di investimento, di **3 milioni di euro per le piccole imprese**, di **10 milioni di euro per le medie imprese**, e di **15 milioni di euro per le grandi imprese**. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, tale costo non comprende le spese di manutenzione.*

102. *Il credito d'imposta è **cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato** che abbiano ad oggetto i **medesimi costi ammessi al beneficio**, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.*



Credito di imposta Mezzogiorno



La normativa di riferimento – Seconda parte (commi 103-105)

103. *I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare **apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate**. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima [...]. **L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese l'autorizzazione** alla fruizione del credito d'imposta.*

104. *Il credito d'imposta è utilizzabile **unicamente in compensazione** [...] **a decorrere dal periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento** e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito di imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

105. *Se i beni [...] non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, **il credito d'imposta è rideterminato** escludendo dagli investimenti agevolati il costo del bene non entrato in funzione. **Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa** ovvero destinati a **strutture produttive diverse** da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, **il credito d'imposta è rideterminato** escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se ne periodo in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito di imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato [...] è versato entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.*



Credito di imposta Mezzogiorno



La normativa di riferimento – Terza parte (commi 106-108)

106. *Qualora a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla legge.*

107. *L'agevolazione [...] è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 [...] che dichiara alcune categorie di aiuti incompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE e in particolare dell'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.*

108. *Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,2017,2018 e 2019 [...].*



Credito di imposta Mezzogiorno



Distribuzione territoriale delle unità produttive

REGIONE	Frequenza	Totale Investimento Lordo	Totale credito d'imposta
ABRUZZO	512	€ 144.962.702	€ 30.065.809
BASILICATA	2324	€ 427.067.139	€ 167.936.534
CALABRIA	7894	€ 896.181.924	€ 334.364.638
CAMPANIA	15265	€ 3.057.100.205	€ 1.101.955.745
MOLISE	260	€ 90.978.468	€ 16.225.165
PUGLIA	9403	€ 1.534.107.869	€ 547.819.575
SARDEGNA	2884	€ 523.796.923	€ 178.343.098
SICILIA	12598	€ 1.735.902.304	€ 626.256.414
TOTALE COMPLESSIVO	51140	€ 8.410.097.534	€ 3.002.966.978

Fonte: Elaborazione del Dip. Politiche di Coesione su dati Agenzia delle Entrate disponibili a fine 2018



Chi può fruire del credito? (1)



I titolari di reddito di impresa

NO



lavoro autonomo

i

Non rileva:

- **la natura giuridica** (sono ammesse, ad esempio, imprese individuali, società di persone, società di capitali, enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale svolta, stabili organizzazioni di soggetti non residenti);
- **la dimensione**, (che influenza però l'entità massima del beneficio);
- **il regime contabile adottato** (per i soggetti in contabilità semplificata resta fermo l'obbligo di documentare i costi sostenuti).



Chi può fruire del credito? (2)

Regolamento (UE) 651/2014

SONO ESCLUSI I SOGGETTI CHE OPERANO NELLE INDUSTRIE

- 
- a) siderurgica
 - b) carbonifera
 - c) della costruzione navale
 - d) delle fibre sintetiche
 - e) dei trasporti e delle relative infrastrutture
 - f) della produzione e distribuzione di energia
 - g) delle infrastrutture energetiche
 - h) creditizia
 - i) finanziaria
 - j) assicurativa



SONO ESCLUSE LE IMPRESE IN DIFFICOLTA' come definite dalla

Comunicazione CE 2014/C 249/01. Al ricorrere di almeno una delle seguenti circostanze:

- a) In caso di Srl, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sotto scritto a causa di perdite cumulate;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.



Chi può fruire del credito? (3)

Aspetti dimensionali - Raccomandazione 2003/361/CE e D.M. 18 aprile 2005



Piccole



Medie



Grandi

Categoria d'impresa	Occupati	Fatturato annuo Mln €	Totale di bilancio annuo Mln €
Grandi	≥ 250	> 50	> 43
Medie	< 250	≤ 50	≤ 43
Piccole	< 50	≤ 10	≤ 10

OCCUPATI: dipendenti a tempo determinato o indeterminato nell'anno

FATTURATO ANNUO: corrisponde alla voce A.1 del conto economico

TOTALE DI BILANCIO: corrisponde al totale dell'attivo patrimoniale

Nel calcolo si deve tener conto degli eventuali rapporti dell'impresa beneficiaria con altre imprese per verificare l'autonomia, ovvero vincoli di associazione e collegamento



Chi può fruire del credito? - Cumulo

Condizioni di cumulabilità

Le imprese che già fruiscono di altri aiuti di stato – compresi quelli concessi in regime *de minimis* - che hanno ad oggetto gli stessi costi ammessi al credito di imposta, possono cumulare il credito purché si rispettino le intensità massime di aiuto consentito dalla normativa comunitaria di riferimento.

Ad esempio: *nuova Sabatini* (art. 2, DL n. 69/2013), *credito di imposta riqualificazione hotel* (art. 10, DL n. 83/2014)



La norma non detta limitazioni di cumulo tra il credito d'imposta e altre misure agevolative non qualificate come aiuti di stato (cd. misure generali) a meno che non siano presenti in esse specifiche limitazioni o divieti e purché i vantaggi derivanti dalla loro applicazione congiunta non superino il costo dell'investimento effettuato.

Ad esempio: *superammortamento* (art. 1, commi 91-97, L. n. 208/2015), *iperammortamento* (art. 1, commi 9-11, L. n. 232/2016), *credito d'imposta R&S* (art. 3, DL n. 145/2013)



Costi agevolabili

Cos'è compreso negli investimenti agevolati



Sono agevolabili gli investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di **macchinari, impianti e attrezzature varie** [nuovi, come specificato dal comma 98]

In caso di leasing rileva il costo sostenuto dal concedente escluse le spese di manutenzione

MODALITA' CONSENTITE

- ❖ **Acquisto da terzi**
- ❖ Acquisizione mediante **contratti di leasing** con opzione per l'acquisto finale da parte dell'utilizzatore (c.d. leasing proprietario)
- ❖ Acquisizione mediante **contratti di appalto**
- ❖ **Realizzo in economia**

Si applicano requisiti generali analoghi a quelli del superammortamento

I BENI
DEVONO
ESSERE

Materiali (no beni immateriali)
Strumentali (no beni merce, trasformati per essere rivenduti ecc)
Nuovi



Nozione di investimento

Gli investimenti agevolati



L'agevolazione riguarda gli investimenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito dal Reg. (UE) 651/2014.

Sono quindi agevolati gli investimenti in beni strumentali finalizzati a:

- La realizzazione di un nuovo stabilimento;
- L'ampliamento di uno stabilimento esistente;
- La diversificazione della produzione di uno stabilimento;
- La trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- La riattivazione di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito.

Per le grandi imprese nelle zone 107.3.c sono agevolabili solo investimenti iniziali a favore di una "nuova attività economica", ossia:

- a) Un investimento relativo alla creazione di un stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano "uguali o simili" a quelle precedentemente svolte nello stabilimento;*
- b) L'acquisizione di attivi appartenenti ad uno stabilimento che sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano "uguali o simili" a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione.*



Determinazione del credito

Meccanismo di calcolo e limite massimo

- Gli investimenti sono agevolati con un credito di imposta (di entità variabile) fino ad un importo stabilito in funzione della dimensione dell'impresa.
- L'importo deve essere calcolato **al lordo degli ammortamenti relativi alle medesime categorie di beni di investimento della stessa struttura produttiva.**

Piccole
3 mln



Medie
10 mln



Grandi
15 mln



**Credito
d'imposta**



Costo
complessivo
dei beni
agevolati



45%
35%
25%



30%
20%
10%



Periodo agevolato

Quando deve essere realizzato l'investimento?



L'agevolazione spetta solo per i costi fiscalmente sostenuti tra il **1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2019**

Si applicano i criteri di competenza fiscale ex art. 109, commi 1 e 2 del TUIR

Tipologia di spesa	Criterio temporale
Acquisizione di beni mobili	Data della consegna o spedizione ovvero se diversa e successiva, data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo di proprietà o altro diritto reale
Contratti di appalto	Data di ultimazione della prestazione o, in caso di SAL, data in cui l'opera o la porzione è accettata dal committente
Contratti di leasing	Data di consegna del bene all'utilizzatore



Aspetti procedurali

Comunicazione e modalità di utilizzo

COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO
(Art. 1, commi da 59 a 136, della legge 30 dicembre 2015, n. 208)

I **soggetti** che intendono beneficiare del credito d'imposta sono tenuti a compilare ed inoltrare all'Agenzia delle Entrate il relativo **Modello di Comunicazione**

Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui matura e in quelle successive finché se ne conclude l'utilizzo.

Il credito di imposta maturato può essere utilizzato per la compensazione “orizzontale” di imposte e contributi ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997.

Il credito è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta in cui è effettuato l'investimento, **previa autorizzazione alla fruizione del credito** da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il credito è utilizzabile in F24 “**a partire dal quinto giorno successivo dalla data di rilascio della ricevuta che attesta la fruibilità**”.

Al credito d'imposta non si applica il limite massimo di 250.000 previsto per i crediti d'imposta indicati nel quadro RU del mod. UNICO (ex art. 1, co. 53, l. n. 244/2007)



Revoca del beneficio

Clausole antielusive



Il credito di imposta deve essere ricalcolato escludendo il costo dei beni dal calcolo dell'agevolazione se:

- Il bene strumentale non entra in funzione entro **il 2° anno** successivo a quello della sua acquisizione
- Il bene strumentale entro **il 5° anno** dalla sua entrata in funzione viene:
 - a) dismesso;
 - b) ceduto a terzi;
 - c) destinato a finalità estranee all'esercizio di impresa;
 - d) destinato a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione.

Il credito non viene rideterminato se al ricorrere delle predette ipotesi, l'impresa acquisisce beni della stessa categoria di quelli agevolati per un valore pari o superiore al costo non ammortizzato di questi ultimi.



Piano Industria 4.0

- **Reazione ed incentivo** ad un processo di **trasformazione** della **manifattura** che vede un maggior utilizzo delle **tecnologie digitali**

- **Set di agevolazioni** riconosciute alle imprese che investono in beni materiali e tecnologie 4.0, nonché nella formazione 4.0

- Il Piano ha avuto il merito di riallineare la politica industriale italiana alle **best practice** delle altre principali economie d'Europa

INDUSTRY 1.0

Meccanizzazione,
potenza del
vapore

1784

INDUSTRY 2.0

Produzione di
massa, energia
elettrica

1870

INDUSTRY 3.0

Automazione,
computer,
elettronica

1969

INDUSTRY 4.0

Sistemi fisici
informatizzati,
IOT, reti dati

Oggi



Dal 1° gen. 2017
al 31 dic. 2020

IPER Ammortamento

Agevolazione per investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0, acquistati o in leasing

È una misura generale, non un aiuto di Stato
L'Agevolazione è automatica e non richiede comunicazioni preventive



Iperammortamento



La normativa di riferimento – Art. 1, commi 60-62, L. n. 145/2018

PROROGA 2019 E DIFFERENZIAZIONE PER SCAGLIONI

60. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», le disposizioni dell'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano, nelle misure previste al comma 61 del presente articolo, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati **entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore** e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

61. La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del **170 per cento** per gli investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**; nella misura del **100 per cento** per gli investimenti **oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro** e nella misura del **50 per cento** per gli investimenti **oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro**. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

62. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 60 e che, nel periodo indicato al medesimo comma 60, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.



Chi può fruire dell'iperammortamento?

AMBITO SOGGETTIVO - Solo imprese

Tutti i soggetti titolari di reddito di impresa (non rilevano natura giuridica, dimensione, settore di appartenenza, regime contabile adottato)

✓ Imprese residenti e stabili organizzazioni di soggetti non residenti

✓ Imprese aderenti a contratti di rete (circolare n. 4/E)

✓ Enti non commerciali (con riferimento ad attività commerciale svolta)


NO imprese "tonnage tax"

ANCHE:

- Imprese in regime Start-up e PMI innovative (artt. 25 e ss. d.l. n. 179/2014 e art. 4 de d.l. n. 3/2015)

- Società di comodo (art. 30 d.lgs. n. 724/1994) e le società in perdita sistematica (art. 2, co. 36-decies, d.l. n. 138/2001)

Le PMI risultano le **maggiori beneficiarie** dell'iperammortamento (anno 2017) (Grafico 1)






Chi può fruire dell'iperammortamento?

Dati utili

Al **Nord** il maggior numero di investimenti
(Grafico 2)




Fonte: elaborazioni CSC e MEF-Dipartimento delle Finanze su dati delle dichiarazioni fiscali.




Chi può fruire dell'iperammortamento?

Dati utili



In particolare, l'industria dei **prodotti in metallo** investe maggiormente in beni 4.0

L'iperammortamento risulta prevalentemente utilizzato dall'**industria manifatturiera** (anno 2017)



Fonte: elaborazioni CSC e MEF-Dipartimento delle Finanze su dati delle dichiarazioni fiscali.



Quali sono i beni agevolabili?



Ambito oggettivo:

- **Beni ad alto contenuto tecnologico** riconducibili a 3 categorie:
 1. **beni strumentali** il cui funzionamento è controllato da **sistemi computerizzati** o gestito tramite **sensori** (sensorizzazione e/o interconnessione e controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel **revamping** dei sistemi di produzione esistenti);
 2. **sistemi** per l'assicurazione della **qualità** e **sostenibilità**;
 3. **dispositivi interazione uomo-macchina** e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

! I **beni materiali inclusi nella categoria 1)** devono essere dotati di cinque caratteristiche obbligatorie e di almeno due delle tre ulteriori caratteristiche aggiuntive necessarie per renderli assimilabili o integrabili a sistemi *cyberfisici*.

Tali caratteristiche non sono richieste per:

- Dispositivi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel **revamping** dei sistemi di produzione esistenti
- Beni inclusi nelle categorie 2 e 3

➤ **In caso di dubbi sull'ammissibilità all'agevolazione di una specifica misura è possibile richiedere un parere tecnico al MISE (AE circolare n. 4/E del 2017)**



Focus: interconnessione



Il bene industria 4.0 deve essere:

- 1) **incluso** nelle categorie di cui all'**Allegato A** ovvero all'**Allegato B** e, per i beni materiali di cui alla categoria 1, possedere le caratteristiche obbligatorie e quelle facoltative richieste;
- 2) **interconnesso** con il sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Il bene Industria 4.0" (materiale o immateriale) per definirsi "***interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura***", deve:

1. scambiare informazioni, in modo aperto e sicuro, con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di controllo dell'automazione industriale, magazzino, altre macchine dello stabilimento, ecc.) ed esterni (es.: clienti, fornitori, altri siti di produzione, *supply chain*, ecc.) per mezzo di un **collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute** (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, etc.);
2. essere **identificato univocamente**, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni e garantire la sicurezza dei dati, **mediante l'utilizzo di standard internazionalmente riconosciuti** (indirizzo IP).



Certificazione ed adempimenti


Beni aventi un costo unitario di acquisizione fino a 500.000 euro:

- **Autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa**

Beni aventi un costo unitario di acquisizione superiore a 500.000 euro:

- **Perizia tecnica giurata** rilasciata da un perito o ingegnere iscritto al relativo albo;
- **Attestato di conformità** rilasciato da un ente certificatore accreditato (Accredia).

- Tali documenti, correlati da una analisi tecnica, devono essere acquisiti entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso.
- La perizia/attestazione di conformità può riguardare anche una pluralità di beni agevolati (Circolare Agenzia n. 4/E)





Novità Legge di Bilancio 2019 (1)

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Entro il 31 dicembre 2019
(con possibile consegna entro il
31.12.2020 se ordine e acconto 20%
entro il 2019)

Maggiorazione del costo di acquisizione:

**170% fino a
2,5 mln**

**100% da 2,5 a
10 mln**

**50% da 10 a
20 mln**

**Oltre 20 mln
NO Iper**

150%



**Solo beni destinati a strutture
produttive in Italia**



Novità Legge di Bilancio 2019 (2)

Maggiorazione del 40%
per i beni immateriali
(Allegato B) fruiti in cloud

• Norma interpretativa

• Vengono valorizzate le
modalità più moderne ed
efficienti di utilizzo dei
software

Ambito oggettivo

• Software, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni "**stand alone**" strettamente legati ai processi aziendali "**Industria 4.0**".

Il bene immateriale **non deve riguardare gli stessi beni materiali.**

Alcuni esempi:

-software, sistemi e piattaforme per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, modellazione 3D, simulazione, sperimentazione, prototipazione, etc.

-software, sistemi e piattaforme di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema.

Dal 15 ott. 2015
al 30 giu. 2020

SUPER Ammortamento

Imprese e professionisti che investono in beni strumentali nuovi possono incrementare le relative quote di ammortamento (o canoni di leasing) deducibili ai fini IRPEF e IRES

È una misura generale, non un aiuto di Stato
L'agevolazione è automatica e non richiede comunicazioni preventive



Caratteristiche generali



- **Maggiorazione del 30% costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, di beni materiali strumentali nuovi;**
- **Misura di carattere generale per imprese e professionisti;**
- **Investimenti effettuati dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019 ovvero entro il 30 giugno 2020 (a condizione che entro il 31 dicembre 2019 l'ordine risulti accettato);**
- **Per gli investimenti realizzati dal 1 aprile 2019, la maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro;**
- **Non agevolabili investimenti in autovetture ed autocaravan indicati nell'art. 164, comma 1 del TUIR, utilizzati come beni strumentali (es. autoscuole), adibiti ad uso pubblico (es. taxi), concessi ai dipendenti in uso promiscuo ovvero a disposizione dell'azienda.**



Caratteristiche generali



RIFERIMENTO NORMATIVO	EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI	MAGG.NE SPETTANTE
Articolo 1, comma 29 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018)	Investimenti effettuati dal 1/1/2018 al 31/12/2018 , ovvero entro il 30 giugno 2019 (a condizione che entro il 31 dicembre 2018 sia stato accettato e sia stato pagato un acconto del 20%).	30% NO limite dei 2,5 milioni di euro
Articolo 1 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita)	Investimenti effettuati dal 1/4/2019 al 31/12/2019 , ovvero entro il 30 giugno 2020 (a condizione che entro il 31 dicembre 2019 l'ordine risulti accettato e sia avvenuto il pagamento di un acconto del 20%)	30% SI limite massimo di 2,5 milioni di euro



Dal 1° gen. 2015
al 31 dic. 2020

Credito d'imposta R&S


Agevolazione fiscale consistente nel riconoscimento di un credito d'imposta a favore delle imprese che investono in ricerca e sviluppo

È una misura generale, non un aiuto di Stato
L'agevolazione è automatica e non richiede comunicazioni preventive



Caratteristiche generali

- Misura di **carattere generale** (TUTTE le imprese; anche imprese neo-costituite ma sindacato anti-abuso)
- Applicazione ad investimenti effettuati **dall'inizio dal periodo di imposta 2015 al periodo d'imposta 2020** (per effetto di proroghe successive alla norma iniziale)
- Utilizzo in **compensazione** (dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento delle spese)
- **Meccanismo incrementale**: il credito spetta sull'importo delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015
- **Investimento minimo** di **€30.000** (ragguagliato al periodo di imposta del beneficiario)





Attività agevolabili

•RICERCA DI BASE :

- lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette (DM usi commerciali diretti).

•RICERCA INDUSTRIALE O APPLICATA:

- ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti;

- creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche.

•SVILUPPO SPERIMENTALE:

- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; [...]

- realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida (DM anche gli studi di fattibilità).





Novità Legge di Bilancio 2019

Legge di Bilancio 2019




Misura del credito	50% per tutte le tipologie di spesa	25% (al 50% alcune spese)
Massimo annuale	20 mln di euro	10 mln di euro
Ricerca extra-muros	Università Enti di ricerca Start up innovative	Università Enti di ricerca Start up innovative PMI innovative NO GRUPPO
Spese agevolabili	Personale Quote di ammortamento Contratti di ricerca Competenze tecniche e private	Personale Quote di ammortamento Contratti di ricerca Competenze tecniche e private Materiali e forniture



Intensità del credito



	Dal 2019	Dal 2017	Dal 2015
a) lavoro subordinato	50%	50%	50%
a-bis) collaborazione lavoro autonomo	25%	50%	50%
b) quote di ammortamento	25%	50%	25%
c) contratti extra-muros università, enti di ricerca, start up e PMI innovative	50%	50% (No rif. a PMI innovative)	50% (No rif. a PMI innovative)
c-bis) contratti extra-muros altre imprese	25%	50%	50%
d) competenze tecniche e privative industriali	25%	50%	25%
d-bis) materiali e forniture	25%	-	-



Adempimenti documentali

Adempimenti e oneri documentali (novità in vigore già per il 2018)

Compensazione: dal periodo di imposta successivo a quello dell'investimento ma subordinatamente al corretto assolvimento degli obblighi di certificazione.

Certificazione delle spese: obbligatoria per tutte le imprese

- **imprese soggette a revisione legale:** soggetto incaricato;
- **non soggette a revisione legale:** revisore iscritto nella sezione A dell'albo (credito aggiuntivo fino a 5.000 euro);
- **relazione tecnica su finalità, contenuti e risultati della ricerca,** in relazione ai progetti e ai sottoprogetti (a cura del responsabile del progetto e controfirmata da legale rappresentante / soggetto commissionario).

Norma interpretativa (nuovo comma 1-bis)

Il credito spetta anche alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni che svolgono **ricerca in Italia su commessa estera (UE o SEE) esclusivamente per le attività svolte direttamente in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato.**



Dal 1° gen. 2018
al 31 dic. 2019

Credito d'imposta formazione 4.0

Agevolazione fiscale consistente nel riconoscimento di un credito d'imposta a favore delle imprese che investono in attività di formazione del personale in ottica 4.0

È una misura generale, non un aiuto di Stato
L'agevolazione è automatica e non richiede comunicazioni preventive



Credito formazione 4.0



Credito d'imposta, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, su spese per attività di **formazione del personale** volte ad **acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie** previste dal **Piano Industria 4.0**.

Legge di Bilancio 2019

Proroga della disciplina anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Nuove aliquote:

- **50% per le piccole imprese;**
- **40% per le medie imprese;**
- **30% per le grandi imprese.**

- **Resta fermo il limite annuale di 300.000 euro per le PMI**
- **Ridotto a 200.000 euro il massimo per le grandi imprese.**





Caratteristiche generali



- Attività di formazione svolte per **acquisire o consolidare le conoscenze nelle tecnologie previste dal Piano Industria 4.0** applicate nell'ambito dell'Allegato A della Legge di Bilancio 2017;
- Spese per **personale dipendente impegnato nella formazione**, limitatamente al **costo aziendale**, riferito alle ore e alle giornate di formazione;
- Ammissibili anche spese del **personale dipendente docente o tutor**, nel limite del **30%** della retribuzione complessiva annua;
- Svolgimento delle attività previsto in **contratti collettivi aziendali o territoriali** depositati presso l'Ispettorato del lavoro competente;
- **Relazione** che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività svolte;
- Fruibile in **compensazione**, tramite codice tributo 6897 (Ris. n. 6/E/2019);



E' concesso nel rispetto **aiuti di Stato**
(art. 31 Reg. UE 651/2014)



GRAZIE PER L'ATTENZIONE